

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1332)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1978
(V. Stampato n. 2312)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno
(ROGNONI)**

**col Ministro delle Finanze
(MALFATTI)**

**col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT - CATTIN)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 1978*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione
del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il
completamento del casellario centrale dei pensionati

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, quarto comma, le parole: mancata o inesatta, sono sostituite con le seguenti: mancata, infedele o incompleta; la cifra: 100.000, è sostituita con la seguente: 50.000.

All'articolo 2, secondo comma, la cifra: 100.000, è sostituita con la seguente: 50.000;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia.

All'articolo 4:

il secondo comma è soppresso;

al terzo comma, le parole: nei precedenti commi, sono sostituite con le seguenti: nel precedente comma; la parola: inesatti, è sostituita con le seguenti: infedeli o incompleti; la cifra: 20.000, è sostituita con la seguente: 10.000;

il quinto comma è sostituito con il seguente:

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 dell'11 luglio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario dei pensionati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Matricola di iscrizione

Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro è tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.

Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresì, indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, è effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.

In caso di mancata o inesatta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 100.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Matricola di iscrizione

Identico.

Identico.

Identico.

In caso di mancata, infedele o incompleta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attività delle imprese.

Art. 2.

Cessazione, variazione o sospensione di attività

In caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo.

In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di lire 100.000 a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 3.

Casellario centrale dei pensionati

Il casellario centrale dei pensionati istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, dovrà anche provvedere alla raccolta ed alla conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari:

- a) di trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;
- b) di trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) di rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli enti gestori delle relative forme assicurative.

Le amministrazioni e gli enti gestori dei predetti trattamenti sono tenuti a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale, nonchè, entro sessanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, le notizie relative ai singoli pensionati.

Gli organi gestori delle forme di tutela assicurativa indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e nel presente articolo debbono trasmettere all'istituto medesimo, entro ses-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 2.

Cessazione, variazione o sospensione di attività

Identico.

In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa.

Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia.

Art. 3.

Casellario centrale dei pensionati

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

santa giorni, i dati relativi ad ogni variazione o cessazione dei trattamenti erogati.

Art. 4.

Denunce periodiche

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, è obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Il datore di lavoro che dispone o si serve di centri per l'elaborazione automatica dei dati deve fornire entro il 31 marzo di ciascun anno all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia, direttamente sul supporto magnetico o meccanografico con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nei precedenti commi, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 20.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce o un estratto dei supporti magnetici o meccanografici contenenti i dati dei quali è prevista la denuncia. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce o dei supporti magnetici o meccanografici, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia o dell'estratto dei supporti riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Denunce periodiche

Identico.

Soppresso.

Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 10.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.

Identico.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978.

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — SCOTTI — ROGNONI —
MALFATTI — PANDOLFI — DONAT - CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati*)

Art. 5.

Identico.